

Capitolo 7 DISCIPLINARI E PROGRAMMI DI ALTRO GENERE

7.1 Disposizioni generali relative al Piano di Assestamento Forestale

La Foresta Regionale Magrizzi - Cielagreste dovrà essere gestita secondo il Piano di Assestamento Forestale redatto in base a quanto previsto dalla vigente legislazione nazionale (R.D.L. 30/12/1923 n. 3267) e dal regolamento d'attuazione approvato con D.G.R. del 30 dicembre 2002 n. 2514 in applicazione dell'articolo 12 della L.R. n. 42/98.

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce per la parte amministrativa il regolamento d'attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di cui alla D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche.

A norma dell'art. 130 del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 e dell'art. 12 del D.G.R. 30/12/2002 n. 2514, il regolamento è parificato a tutti gli effetti di legge alle prescrizioni di massima di cui all'art. 10 del citato R.D.L.

Non sono ammesse modifiche e variazioni alle prescrizioni se non per causa di forza maggiore.

Art. 1 Obiettivo del piano di assestamento forestale

Il Piano di Assestamento Forestale prevede una serie di misure tese al miglioramento e alla conservazione degli ecosistemi forestali. Le disposizioni si basano sullo studio delle singole componenti che costituiscono il sistema forestale, al fine di garantire l'uso ottimale delle risorse e indirizzare l'evoluzione del sistema verso condizioni di equilibrio. Per far questo bisogna eseguire correttamente quanto pianificato e relazionare dettagliatamente, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, le azioni eseguite annualmente.

Art. 2 Compilazione del libro economico

Il gestore della foresta dovrà programmare annualmente gli interventi e dirigere l'esecuzione tecnica degli stessi annotando in maniera dettagliata sul libro economico, oltre le informazioni richieste dalle diverse voci in base all'art. 14 del D.G.R. n. 2514/02, le osservazioni tecniche e le difficoltà oggettive riscontrate durante l'esecuzione dei lavori.

Le prescrizioni del Piano in ordine alle entità del prelievo e alle prescrizioni tecniche in esso contenute non possono essere oggetto di variazioni discrezionali da parte dell'Ente proprietario né dell'Ente gestore.

Art. 3 Modalità di taglio

Essendo la compresa ad attitudine naturalistico-produttiva, il gestore dovrà predisporre tutto quanto necessario per l'attuazione annuale del piano di tagli in base a quanto previsto all'art. 14 del D.G.R. n. 2514/02.

I residui di lavorazione delle utilizzazioni, non recuperabili economicamente, dovranno essere eliminati per mezzo di una macchina cippatrice e lasciati *in situ* per consentire il miglioramento della fertilità del suolo. E' fatto tassativo divieto di effettuare eliminazione di frascame o altri residui legnosi a mezzo del fuoco.

Art. 4 Ripresa e stima della massa

La ripresa deve essere calcolata utilizzando la tavola di cubatura ricavata per la foresta; la massa da utilizzare potrà essere calcolata adottando uno dei metodi noti di cubatura a discrezione del tecnico attuatore, il quale predisporrà il capitolato d'oneri, il verbale di assegno e stima e il relativo bando di gara. Si dovrà rispettare, in tutte le particelle sottoposte ad utilizzazione, una fascia di protezione lungo le strade principali (strade asfaltate e a fondo migliorato) di larghezza pari a una volta l'altezza delle piante; lungo tale fascia il bosco sarà lasciato alla sua libera evoluzione, fatti salvi gli interventi necessari ad assicurarne la stabilità delle piante.

Art. 5 Modalità d'esecuzione delle utilizzazioni

Il taglio dei lotti boschivi previsto dal piano dei tagli nel decennio di validità dovrà essere condotto nel rispetto del regolamento approvato con D.G.R. n. 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interventi selvicolturali, sia nella compresa produttiva che in quella protettiva, ove previsti, possono essere eseguiti in amministrazione diretta o con gli addetti al settore forestale in carico alle Comunità Montane.

Art. 6 Usi civici

L'esercizio delle attività di uso civico è regolamentato dalla L.R. n. 57/2000.

Art. 7 Regolamentazione del pascolo

L'esercizio del pascolo è consentito su tutta la superficie di proprietà nel rispetto del D.G.R. n. 1085/99.

Art. 8 Prescrizioni ai fini della difesa contro gli incendi

Per tutte le particelle confinanti con seminativi di privati, siano essi esterni al perimetro ovvero inclusi:

- notificare annualmente ai confinanti, da parte dell'Assessorato al Territorio competente per la gestione del complesso boscato, l'obbligo di realizzare le *precese* prima della pratica di bruciatura delle stoppie;
- realizzare decespugliamento perimetrale per una profondità di m 5 sul margine delle zona boscata.

La realizzazione della *precesa*, secondo la normativa regionale (L.R. n. 28 del 11/06/97) e della fascia decespugliata della larghezza indicata, equivale ad un viale parafuoco perimetrale della larghezza di m 8 a confine con i seminativi.

Art. 9 Informazione e controllo

L'Ente proprietario deve promuovere campagne di sensibilizzazione e promozione di tutte le attività e apporre, in prossimità degli accessi sulla viabilità principale, apposita cartellonistica che indichi il tipo e le motivazioni degli interventi. E' necessario aumentare l'azione di controllo e di vigilanza su tutte le attività svolte all'interno del bosco.

Art. 10 Riferimenti legislativi

Per quanto non previsto dagli articoli del Regolamento di Attuazione, si rimanda alla normativa vigente in materia forestale ed ambientale.